

**SERVIZIO  
FIDI**
**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.  
Sede Legale: V. Gramsci, 7 – 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800  
Sito internet: [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com)  
Capitale sociale € 156.209.463,00 i.v.  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016  
Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

**RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE**

Soggetto che entra in contatto con il cliente

Nome	Cognome
Indirizzo	Telefono E-mail

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO**
**STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA**

Si tratta della facoltà data al cliente di beneficiare, chiedere ed ottenere facilitazioni (fidi), previo giudizio insindacabile della banca. Tali facilitazioni sono destinate a creare liquidità di cassa, elasticità di cassa a fronte di sfasamenti temporali tra pagamenti ed incassi, smobilizzo di crediti tramite anticipi su fatture/documenti o portafoglio commerciale ed altro.

A fronte della concessione di "affidamenti", sono di norma richieste garanzie che possono essere reali (ipoteche, pegni, ecc) o personali (fideiussione).

Di norma gli affidamenti hanno una scadenza o prevedono delle revisioni periodiche al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni che hanno permesso la concessione del fido.

**PRINCIPALI RISCHI (GENERICI O SPECIFICI)**

Esiste la possibilità che la Commissione per il servizio di affidamento possa variare in senso sfavorevole per il cliente.

**FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (Legge n. 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)**

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. opera con il Fondo di Garanzia per le PMI , costituito con Legge n. 662/96 (di seguito denominato Fondo).

Il Fondo, regolamentato da proprie Disposizioni Operative, ha lo scopo di consentire alle piccole e medie imprese (PMI) un più facile accesso al credito, mediante il rilascio di una Garanzia pubblica (nella forma di: Garanzia Diretta, Controgaranzia o Cogaranzia) a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche. La garanzia del Fondo è in ultima istanza dello Stato, riducendo il rischio delle Banche, consente alle stesse di praticare alle imprese condizioni più vantaggiose in termini di tasso e/o di volume di credito concesso.

L'impresa cliente ha la possibilità di richiedere l'intervento del Fondo. In tal caso, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., valuta l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

**CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE**
**QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO**

IPOTESI		TAEG
Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi (Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate, Tasso debitore annuo "Particolare" e Tasso debitore annuo nominale per anticipi SBF di conto unico)	Importo fido accordato	Eur 1.500,00
	Tasso debitore nom. Annuo	14,0000 %
	Comm. Messa disposiz. fondi (CSA)	2,0000 % annua
	Altre spese	Eur 0,00
		16,9859%

**Nota Bene:** Le condizioni indicate nel presente documento saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto dei limiti massimi pro tempore vigenti ai sensi della disciplina anti usura.

<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	14,0000%														
		Tasso debitore annuo "Particolare"	14,0000 %														
		Commissione onnicomprensiva															
		- Commissione Servizio Affidamento	2,0000%														
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Sconfinamenti extra-fido</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	14,0000%														
		- Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) solo per conti correnti aperti a <b>Consumatori</b>	<table border="1"> <tr> <td>Commissione di Istruttoria Veloce</td> <td><b>40,00</b></td> </tr> <tr> <td>Franchigia di applicazione (per sconfinamenti fino a)</td> <td>100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Importo minimo di incremento dello sconfinamento per applicare una nuova C.I.V.</td> <td>200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Importo massimo trimestrale addebitabile</td> <td>200,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Esenzione per legge (una sola volta nel trimestre solare), quando concorrono le seguenti condizioni:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- il saldo passivo complessivo è inferiore o pari a 500,00 €;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- la durata dello sconfinamento non è superiore a 7 giorni consecutivi.</td> </tr> </table>	Commissione di Istruttoria Veloce	<b>40,00</b>	Franchigia di applicazione (per sconfinamenti fino a)	100,00 €	Importo minimo di incremento dello sconfinamento per applicare una nuova C.I.V.	200,00 €	Importo massimo trimestrale addebitabile	200,00 €	Esenzione per legge (una sola volta nel trimestre solare), quando concorrono le seguenti condizioni:		- il saldo passivo complessivo è inferiore o pari a 500,00 €;		- la durata dello sconfinamento non è superiore a 7 giorni consecutivi.	
Commissione di Istruttoria Veloce	<b>40,00</b>																
Franchigia di applicazione (per sconfinamenti fino a)	100,00 €																
Importo minimo di incremento dello sconfinamento per applicare una nuova C.I.V.	200,00 €																
Importo massimo trimestrale addebitabile	200,00 €																
Esenzione per legge (una sola volta nel trimestre solare), quando concorrono le seguenti condizioni:																	
- il saldo passivo complessivo è inferiore o pari a 500,00 €;																	
- la durata dello sconfinamento non è superiore a 7 giorni consecutivi.																	
		- Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) solo per conti correnti aperti a <b>non Consumatori</b>	<table border="1"> <tr> <td>Commissione di Istruttoria Veloce (scaglioni di sconfinamento):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- fino a 5.000,00 €:</td> <td><b>50,00 €</b></td> </tr> <tr> <td>- da 5.000,01 € a 25.000,00 €</td> <td><b>80,00 €</b></td> </tr> <tr> <td>- oltre 25.000,00 €</td> <td><b>100,00 €</b></td> </tr> <tr> <td>Franchigia di applicazione (per sconfinamenti fino a)</td> <td>100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Importo minimo di incremento dello sconfinamento per applicare un nuova C.I.V.*</td> <td>200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Importo massimo trimestrale addebitabile</td> <td>Non è previsto un massimo</td> </tr> </table> <p>* Nel caso di addebiti che comportano un passaggio di scaglione di sconfinamento, la CIV viene applicata anche se l'incremento dello sconfinamento è inferiore al valore previsto</p>	Commissione di Istruttoria Veloce (scaglioni di sconfinamento):		- fino a 5.000,00 €:	<b>50,00 €</b>	- da 5.000,01 € a 25.000,00 €	<b>80,00 €</b>	- oltre 25.000,00 €	<b>100,00 €</b>	Franchigia di applicazione (per sconfinamenti fino a)	100,00 €	Importo minimo di incremento dello sconfinamento per applicare un nuova C.I.V.*	200,00 €	Importo massimo trimestrale addebitabile	Non è previsto un massimo
Commissione di Istruttoria Veloce (scaglioni di sconfinamento):																	
- fino a 5.000,00 €:	<b>50,00 €</b>																
- da 5.000,01 € a 25.000,00 €	<b>80,00 €</b>																
- oltre 25.000,00 €	<b>100,00 €</b>																
Franchigia di applicazione (per sconfinamenti fino a)	100,00 €																
Importo minimo di incremento dello sconfinamento per applicare un nuova C.I.V.*	200,00 €																
Importo massimo trimestrale addebitabile	Non è previsto un massimo																

Parametro di indicizzazione.

Sia in caso di tassi attivi, sia in caso di tassi passivi, qualora il tasso applicato sia determinato sulla base di un parametro (per esempio: Euribor, Libor ecc.) e il valore del parametro rilevato alla data di perfezionamento dell'operazione e successive revisioni del tasso sia negativo, il parametro si intenderà convenzionalmente pari a zero. Di conseguenza il tasso applicato corrisponderà allo spread, se questo è da aggiungere al parametro (parametro + spread); mentre il tasso applicato si considererà pari a zero, se lo spread è da sottrarre dal parametro (parametro - spread). Analogamente il tasso applicato si intenderà pari a zero nel caso in cui, pur essendo il parametro di riferimento positivo, il valore risultante dalla sottrazione dello spread al parametro risulti negativo.

**Altro**

Interessi di mora: tasso debitore pro-tempore vigente maggiorato di un tasso fisso non superiore al 2,1000%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com).

**RECESSO E RECLAMI**
**Recesso dai rapporti**

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di

rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l'erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovute per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.

Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l'eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l'utilizzo dei servizi (per esempio: moduli assegno non utilizzati; carte di debito; ecc.) e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate (per esempio: bonifici ad esecuzione posticipata per richiesta del cliente; assegni emessi e non ancora presentati per l'incasso; prelievi con la carta di debito; utilizzo della carta di credito; ecc.).

Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione (per esempio: utilizzo dei moduli assegno dopo l'iscrizione del cliente in C.A.I. – Centrale di Allarme Interbancaria).

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

#### **Reclami**

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall'intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.

2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).

L'appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all'oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.

3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:

- **posta ordinaria o raccomandata** indirizzata a Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Ufficio Reclami Via Gramsci, 7 10121 Torino
- **posta elettronica** all'indirizzo e-mail [reclami.compliance@bancaintermobiliare.com](mailto:reclami.compliance@bancaintermobiliare.com)
- **posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo e-mail [bim@postacert.cedacri.it](mailto:bim@postacert.cedacri.it)
- **fax** da inviare al numero 011/0828807
- **consegna diretta** del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.

#### **Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari**

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono **sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio** di ogni anno.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

#### **Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento**

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.

Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla

presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.

Tutti i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.

Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure presso le Agenzie della Banca.

3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

**Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa:**

1. La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all'intermediario) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21

00187 Roma – Italia

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

**LEGENDA**

<b>Commissione per il Servizio di Affidamento (CSA)</b>	La commissione viene applicata sulle somme messe a disposizione del Cliente nell'ambito di un affidamento ed è proporzionale all'importo messo a disposizione e alla durata dell'affidamento richiesto. La Commissione per il Servizio di Affidamento (CSA) viene rendicontata nel prospetto di liquidazione delle competenze allegato all'estratto conto scalare periodico del conto di riferimento. Formula per il calcolo della CSA: $\frac{\text{importo affidato} \times \text{giorni di disponibilità del fido} \times \text{CSA}}{365 \text{ o } 366}$
<b>Linee di credito assoggettate alla commissione per il Servizio di Affidamento (CSA)</b>	La commissione è prevista per tutte le tipologie di affidamento ad eccezione di quelle che già prevedono una loro commissione di istruttoria ( es. mutui, sovvenzioni e prestiti personali).
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. La revisione del tasso ha decorrenza primo giorno del mese in cui decorre la modifica. I parametri con variazione trimestrale hanno sempre decorrenza 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10; quelli semestrali, hanno sempre decorrenza 01/01 e 01/07. Le revisioni periodiche del tasso avvengono sulla base del tasso pubblicato sul quotidiano "Il sole 24 Ore" dell'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare che precede la decorrenza del nuovo tasso. In caso di mancata uscita del quotidiano "Il Sole 24 Ore" o di non pubblicazione del parametro Euribor 6/360, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore 11.00 dall' "Euribor Panel Steering Committee" il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre/semestre solare in questione.
<b>Scaglioni di affidamento</b>	L'importo della commissione è legata all'ammontare degli affidamenti, secondo una scala crescente di valori – Lo scaglione si determina sommando gli importi dei singoli affidamenti deliberati, siano essi concessi su richiesta del cliente o automatici (come, ad esempio, nel caso di certi scoperti di conto corrente accessori di particolari convenzioni).
<b>Certificazioni, referenze</b>	L'istituto può rilasciare, su richiesta del cliente, certificazioni, dichiarazioni, referenze che si riferiscono all'andamento dei rapporti con il cliente stesso.
<b>Calcolo degli interessi</b>	Determina il tipo di anno (commerciale 360 giorni o civile 365 giorni) utilizzato per il calcolo degli interessi. Convenzionalmente viene indicato come divisore l'anno civile (365 gg.) esclusivamente ai fini della possibilità di raffronto fra prodotti diversi dello stesso tipo all'interno del nostro istituto o di istituti diversi. Nella realtà, ogni banca utilizza il divisore che ritiene più opportuno, tenuto conto anche del settore (il nostro istituto, ad esempio, per il servizio estero e per i mutui impiega il divisore dell'anno commerciale (360 gg.)

<b>Prodotti accessori/facoltativi (contratti accessori)</b>	<p>Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza i quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno dal cliente.</p> <p>N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale.</p>
<b>Servizi di Pagamento nel Mercato Unico Europeo</b>	<p>Si intendono, secondo la definizione dell'allegato alla Direttiva 2007/64/CE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;</li> <li>2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;</li> <li>3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;</li> <li>b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;</li> <li>c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;</li> </ol> </li> <li>4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;</li> <li>b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;</li> <li>c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;</li> </ol> </li> <li>5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;</li> <li>6. rimessa di denaro;</li> <li>7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.</li> <li>8. emissione di moneta elettronica.</li> </ol> <p>Sono escluse dall'applicazione della direttiva, tra le altre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il cambio di valuta contante contro contante;</li> <li>b. le operazioni di pagamento con assegni bancari, con titoli cambiari su supporto cartaceo, con traveller's cheque su supporto cartaceo;</li> <li>c. le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari.</li> </ol>